

Ambito Territoriale Ottimale *Benevento*

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Legge regionale n. 14/2016

Determinazione del Direttore Generale

n° 28 del 28 aprile 2022

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 2022-2025 DEL COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR-2) IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ARERA N° 443/2019/R/RIF E N° 363/2021/R/RIF

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

che la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, recante “*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*” disciplina gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;

che l'art. 23 della richiamata Legge Regionale istituisce l'*Ambito Territoriale Ottimale Benevento* per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Benevento e del Comune di Rotondi (AV);

che l'art. 25 della richiamata Legge Regionale stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito (EdA), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

che l'art. 32, comma 1, della medesima L.R. assegna al Direttore Generale la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'EdA;

che il Consiglio d'Ambito dell'EdA Benevento, con propria Deliberazione n° 11 del 08.08.2019 ha nominato il Dott. Massimo Romito quale Direttore Generale dell'EdA Benevento;

Premesso, altresì:

che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 225/2018/R/rif ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;

che la medesima Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 715/2018/R/rif ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;

che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 242/2019/A tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di “*Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti*”;

che la citata Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del

31 ottobre 2019 n° 443/2019/R/rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;

che l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n° 443/2019, all' art. 1, definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC) come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propria Deliberazione n° 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe, con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente Deliberazione ARERA n° 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019;

che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propria Deliberazione n° 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

che la medesima Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con Determinazione n° 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione n° 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Rilevato:

che all'ETC sono attribuite – ex art. 7 della Deliberazione ARERA n° 363/2021/R/rif - le seguenti competenze:

- a) la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e la verifica formale in ordine alla completezza della documentazione;
- b) la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del medesimo PEF;
- c) la redazione delle Sezioni 1, 4 e 5 della relazione di accompagnamento al PEF rimessa in schema nell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA n° 2/DRIF/2021, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'Allegato A alla delibera 363/2021);
- d) la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- e) l'assunzione della determinazione di approvazione della "proposta tariffaria" nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
- f) la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle inerenti Deliberazioni nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (approvazione in sede locale);

Considerato:

che l'EdA Benevento, nella qualità di *Ente Territorialmente Competente* (ETC) ha ricevuto la richiesta di validazione corredata dalla seguente documentazione, inviata dal Comune di Campoli del Monte Taburno a mezzo posta elettronica certificata in data 13.04.2022, acquisita agli atti dell'EdA in pari data al progressivo n° 365:

- 1) Relazione di accompagnamento al PEF redatta dal Comune;
- 2) Relazione sul piano economico finanziario per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti periodo 2022-2025;
- 3) Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del Comune;
- 4) tool MTR-2 compilato per le parti di competenza del Comune;

che l'EdA Benevento, verificato che la documentazione trasmessa risultava incompleta e non sufficiente ai fini della validazione, con nota prot. n° 378 del 14.04.2022, l'EdA chiedeva al Comune di Campoli del Monte Taburno l'integrazione della medesima documentazione; in riscontro alla richiesta, il Comune trasmetteva a mezzo posta elettronica certificata in data 21.04.2022, acquisita agli atti dell'EdA in pari data al progressivo n° 421, la seguente documentazione ad integrazione e sostituzione di quella inviata in data 13.04.2022:

- 5) Relazione di accompagnamento al PEF redatta dal Comune secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 alla Deliberazione 02/DRIF/2021 (in sostituzione di quelle inviate in data 13.04.2022);
- 6) Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 4 alla Deliberazione 02/DRIF/2021;
- 7) Copia documento di riconoscimento legale rappresentante del Comune;
- 8) Stampa fabbisogni standard anni 2020 e 2021;
- 9) tool MTR-2 completo e correttamente compilato per le parti di competenza del Comune;

Considerato, altresì:

che l'art. 7.1 della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 363/2021/R/rif prevede che *"Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"*;

che l'art. 7.4 della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 363/2021/R/rif stabilisce che *"Gli organismi competenti... validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni"*;

che l'art. 7.5 della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 363/2021/R/rif stabilisce che: *"Gli organismi competenti... assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:*

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;

b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti";

che l'art. 7.6 della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 363/2021/R/rif statuisce che la trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: "da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022";

che l'Allegato 2 alla Determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 2/2021/DRIF è riportato lo schema tipo della relazione di accompagnamento al piano economico finanziario con le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 5) della medesima relazione;

che con Determinazione del D.G. n° 12 del 18 marzo 2022 sono stati approvati gli "Indirizzi operativi per la definizione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito" ai sensi della Deliberazione ARERA n° 363/2021/R/rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);

Vista la Relazione contenente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente così come previste al punto 5) dell'Allegato 2 della summenzionata Determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA)n° 02/2021/DRIF, redatta nell'osservanza degli indirizzi operativi approvati con la menzionata Determinazione del D.G. n° 12/2022 ed allegata alla presente Determinazione per formarne parte integrante e sostanziale (*Sub A*);

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 8.4 della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 363/2021/R/rif, "...è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ...";

Accertato che la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Verificato che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D. Lgs. n° 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, della L. n° 190/2012 (Anticorruzione);

Dato Atto che, con la sottoscrizione, il proponente attesta la regolarità tecnica e contabile del presente Atto ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, e ss.mm.ii.;

Viste e richiamate:

- la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;

- le Deliberazioni ARERA n° 443/2019, n° 238/2020 e n° 363/2021;
- le Determinazioni ARERA n° 02/2020 e n° 2/2021
- la Determinazione del D.G. n° 12/2022;

DETERMINA

avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti:

- 1) **di validare** – il piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del **Comune di Campoli del Monte Taburno**, comprensivo di allegata relazione di accompagnamento (*Sub A*), come da *Allegato 2* alla Determinazione ARERA n° 2/2021/DRIF e di modello di calcolo *MTR-2 (Sub B)* nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n° 443/2019 e 363/2021;
- 2) **di stabilire** che, alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell’ETC ed a valle dell’elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente come da *Allegato 2* alla Determinazione ARERA n° 2/2021/DRIF, **il corrispettivo complessivo riconosciuto per il periodo tariffario 2022-2025 è pari a:**
 - per l’anno **2022** ad € **222.360** (*EuroDuecentoventiduemilatrecentosessanta/00*) dei quali € 136.185 per componente variabile ed € 86.184 per componente fissa;
 - per l’anno **2023** ad € **212.348** (*EuroDuecentododicimilatrecentoquarantotto/00*) dei quali € 110.905 per componente variabile ed € 101.443 per componente fissa;
 - per l’anno **2024** ad € **212.348** (*EuroDuecentododicimilatrecentoquarantotto/00*) dei quali € 110.905 per componente variabile ed € 101.443 per componente fissa;
 - per l’anno **2025** ad € **212.348** (*EuroDuecentododicimilatrecentoquarantotto/00*) dei quali € 110.905 per componente variabile ed € 101.443 per componente fissa;
- 3) **di dare atto** che la presente Determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione della medesima si rilascia formalmente parere favorevole;
- 4) **di trasmettere** dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario, ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, alla delibera comunale di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari ed alla documentazione richiesta in coerenza con gli obiettivi definiti dell’art. 7.4 della deliberazione ARERA n° 363/2021/R/rif;
- 5) **di notificare**, altresì, a mezzo posta elettronica certificata la presente Determinazione al Comune di Campoli del Monte Taburno per i successivi adempimenti di competenza;

- 6) **di disporre** che la presente determinazione sia pubblicata - secondo la vigente normativa di settore - all'Albo Pretorio *on line* dell'ATO Rifiuti Benevento, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Romito

Firmato digitalmente da: ROMITO MASSIMO

Motivo: Determinazione 28/2022

Luogo: Benevento

Data: 28/04/2022 17:10:28

Ambito Territoriale Ottimale *Benevento*

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

(Legge Regionale n° 14/2016)

Relazione di validazione del PEF 2022-2025 redatta dall'ETC per il Comune di Campoli del Monte Taburno (BN)

Delibera ARERA n° 363/2021/R/rif

Ambito Territoriale Ottimale **Benevento**

ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.

Indice

Premessa.....	3
1 – Ambito tariffario, soggetto gestore, documentazione	6
1.1 – Comune ricompreso nell'Ambito Tariffario	6
1.2 – Soggetti gestori per l'Ambito Tariffario.....	6
1.3 – Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	6
1.4 – Documentazione per l'Ambito Tariffario	7
1.5 – Altri elementi da segnalare	7
2 – Attività di Validazione.....	8
3 – Valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente	9
3.1 – Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
3.1.1 – Coefficiente di recupero di produttività.....	10
3.1.2 – Determinazione dei Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni del perimetro gestionale)	11
3.1.3 – Coefficiente C_{116}	13
3.3 – Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	14
3.2.1 – Componente Previsionale CO_{116}	14
3.2.2 – Componente Previsionale CQ	16
3.2.3 – Componente Previsionale COI.....	16
3.3 – Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	17
3.4 – Valorizzazione dei fattori di sharing.....	17
3.4.1 – Valorizzazione del fattore “b”	17
3.4.2 – Determinazione del fattore “ ω ”.....	17
3.5 – Conguagli.....	20
3.6 – Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	21
3.7 – Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	21
3.8 – Rimodulazione dei conguagli.....	21
3.9 – Rimodulazione del valore delle entrate tariffaria che eccede il limite alla variazione annuale	21
3.10 – Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	21
3.11 – Ulteriori detrazioni	21
3.12 – Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025.....	23

Premessa

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha dato avvio ad una ampia ed articolata attività di regolazione del ciclo di gestione dei rifiuti urbani orientata verso il superamento della frammentazione gestionale delle aziende, centralizzando la funzione degli Enti d'ambito e dando forte impulso alle gestioni associate dei Comuni in un'ottica di maggiore efficienza organizzativa ed economica.

La Delibera n° 443 del 31 ottobre 2019 ha stabilito, infatti, che la procedura di validazione dei *Piani economico-finanziari* (PEF) trasmessi dai gestori e dai Comuni, per le parti di rispettiva competenza, venga svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del *Metodo Tariffario* del servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) che ha sostituito il *Metodo Tariffario Normalizzato* (MTN) come previsto dal D.P.R. n° 158 del 07 aprile 1999.

Alla scadenza del primo periodo regolatorio, ARERA ha approvato, con propria Deliberazione n° 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021, il nuovo metodo tariffario (*MTR-2*) valido per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

La nuova regolazione MTR-2, pur confermando l'impianto generale del MTR, introduce per la prima volta la *programmazione quadriennale delle tariffe* e l'applicazione di *standards e livelli minimi di qualità del servizio* a cui dovranno adeguarsi comuni e gestori e dai quali dipenderà il riconoscimento di nuovi costi, con effetto sulle tariffe.

Inoltre, a differenza del MTR, che introduceva il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, con il MTR-2 vengono regolate anche le *tariffe di accesso agli impianti* di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito della programmazione quadriennale, premiando le *best practices* in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche nonché il ricorso ad impianti di trattamento che valorizzino i rifiuti, penalizzando decisamente il conferimento in discarica.

All'ETC, quindi, ai sensi dell'art. 7 della citata Deliberazione ARERA n° 363/2021, sono attribuite le seguenti competenze:

- 1) la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore e del Comune, da effettuarsi in tempi utili per consentire all’ETC di esperire le procedure di validazione ed all’Ente di assumere le successive deliberazioni inerenti all’articolazione tariffaria;
- 2) la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal nuovo *Metodo Tariffario servizio integrato gestione Rifiuti* (MTR-2) ed il consolidamento del medesimo PEF;
- 3) la redazione della *Relazione di Accompagnamento al PEF* per le parti di pertinenza secondo lo schema riportato all’Allegato 2 della Determinazione n° 02/DRIF/2021 del 04 novembre 2021, compresa l’eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (articolo 4.6 dell’Allegato A alla delibera 363/2021);
- 4) la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- 5) l’assunzione della determinazione di approvazione della “proposta tariffaria” - costituita da PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento e dichiarazioni di veridicità (Allegati 3 e 4 della Determinazione n° 02/2021) - nei termini utili;
- 6) la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e della “proposta tariffaria” inerente al servizio integrato o ai singoli servizi nel termine di 30 giorni dall’assunzione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall’approvazione in sede locale con deliberazione di Consiglio Comunale, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento).

L’Ente d’Ambito ATO Rifiuti Benevento, quale ETC, oltre a validare i dati contenuti nei PEF “grezzi” trasmessi dai gestori e dai Comuni, ha il compito di:

- a) *determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell’ambito dell’intervallo di valori determinati dall’Autorità:*
 - 1) *coefficiente di recupero di produttività (Xa);*
 - 2) *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa);*
 - 3) *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);*
- b) *determinare il fattore di sharing (b) dei proventi in ragione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei nell’ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2022-2025;*
- c) *determinare l’ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance (ωa), sempre nei ranges individuati da ARERA;*
- d) *effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei ranges di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali:*

- *gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1), con particolare riferimento alla coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;*
- *il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo (γ_2) anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;*
- e) *valutare la possibilità di valorizzare il coefficiente C116a che tenga conto della necessità di copertura delle componenti $C0116_{TV,a}^{exp}$ e $C0116_{TF,a}^{exp}$ di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n° 116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);*
- f) *verificare e controllare l'equilibrio economico finanziario utilizzando una procedura partecipata con il soggetto gestore.*

L'ATO Rifiuti Benevento, in totale sinergia di intenti con ARERA, le cui azioni sono tese alla realizzazione di un sistema nel quale la costruzione del *Piano economico finanziario* (PEF) avvenga con regole definite e univoche e sia soggetto ad una *governance* multilivello, ed al fine di eliminare ogni alea di discrezionalità assegnata all'ETC dalla Delibera n° 363/2021, ha predisposto – a cura del Direttore Generale - uno specifico documento che vincola la definizione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'ETC a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo, fermi restando i *ranges* numerici stabiliti da ARERA.

Tale indirizzo operativo – approvato con Determinazione del D.G. n° 12 assunta in data 18 marzo 2022 - viene adottato per la validazione di tutti i PEF predisposti dai comuni appartenenti all'ATO Rifiuti Benevento.

La presente Relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo rimesso in Allegato 2 alla Determinazione ARERA n° 2/DRIF/2021 del 04 novembre 2021.

1 – Ambito tariffario, soggetto gestore, documentazione, impianti

1.1 – Comune ricompreso nell'Ambito Tariffario

La presente relazione riguarda l'ambito tariffario del **Comune di Campoli del Monte Taburno (BN)** facente parte dell'ATO Rifiuti Benevento.

1.2 – Soggetti gestori per l'Ambito Tariffario

L'art. 1 dell'Allegato A alla Deliberazione n° 363/2021/R/rif definisce il **"gestore"** come: *"...il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'ETC che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario"*.

Dalla Relazione di Accompagnamento al PEF redatta a cura del Comune, si evince che: *"L'ente svolge in forma diretta e con personale dipendente del Comune di Campoli del Monte Taburno la propria attività nel settore dei servizi pubblici di igiene urbana ed ambientale sul territorio cittadino (gestione dei rifiuti porta a porta)"*.

Dalla medesima relazione, inoltre, si rileva che: *"L'Ente eroga, sul territorio cittadino, i seguenti servizi:*

- ✓ servizio raccolta porta a porta e trasporto rifiuti;
- ✓ servizi collaterali (manutenzione contenitori per raccolta rifiuti, manutenzione automezzi e attrezzature per l'esecuzione dei servizi aziendali);
- ✓ Sul territorio non è presente anche un Punto di raccolta Comunale".

1.3 – Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

La Regione Campania, con propria Deliberazione di G.R. n° 190 del 20.04.2022 recante: *"Individuazione impianti di trattamento dei rifiuti minimi ed intermedi ai sensi della Deliberazione 3 agosto 2021 363_2021_R_RIF di ARERA e dell'MTR-2 allegato"*, invitata per l'esecuzione in data 26.04.2022 e notificata all'ATO Rifiuti Benevento in data 27.04.2022 giusta nota di trasmissione prot. n° PG/2022/0222407 ed acquisita al protocollo dell'EdA in pari data al progressivo n° 472, ha provveduto ad individuare, nell'ambito del sistema impiantistico regionale, gli impianti definiti *"minimi"* ed *"intermedi"*, in attuazione delle disposizioni di cui alla Deliberazione di ARERA n° 363/2021 e del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2).

1.4 – Documentazione per l'Ambito Tariffario

L'ATO Rifiuti Benevento, nella qualità di *Ente Territorialmente Competente*, ha ricevuto la richiesta di validazione corredata dalla seguente documentazione, inviata dal Comune di Campoli del Monte Taburno a mezzo posta elettronica certificata in data 13.04.2022, acquisita agli atti dell'EdA in pari data al progressivo n° 365:

- 1) Relazione di accompagnamento al PEF redatta dal Comune;
- 2) Relazione sul piano economico finanziario per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti periodo 2022-2025;
- 3) Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del Comune;
- 4) *tool* MTR-2 compilato per le parti di competenza del Comune.

Verificato che la documentazione trasmessa risultava incompleta e non sufficiente ai fini della validazione, con nota prot. n° 378 del 14.04.2022, l'EdA chiedeva al Comune di Campoli del Monte Taburno l'integrazione della medesima documentazione; in riscontro alla richiesta, il Comune trasmetteva a mezzo posta elettronica certificata in data 21.04.2022, prot. n° 1862, acquisita agli atti dell'EdA in pari data al progressivo n° 421, la seguente documentazione ad integrazione e sostituzione di quella inviata in data 13.04.2022:

- 5) Relazione di accompagnamento al PEF redatta dal Comune secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 alla Deliberazione 02/DRIF/2021 (in sostituzione di quelle inviate in data 13.04.2022);
- 6) Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 4 alla Deliberazione 02/DRIF/2021;
- 7) Copia documento di riconoscimento legale rappresentante del Comune;
- 8) Stampa fabbisogni standard anni 2020 e 2021;
- 9) *tool* MTR-2 completo e correttamente compilato per le parti di competenza del Comune.

L'ETC ha ritenuto, quindi, la documentazione complessivamente trasmessa completa ed esaustiva ai fini della validazione del PEF 2022-2025.

1.5 – Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non ritiene di dover segnalare altri elementi.

2 - Attività di Validazione

L'ETC, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Comune di Campoli del Monte Taburno, anche nella qualità di gestore del servizio, ha effettuato l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione ARERA n° 443/2019/R/rif; nello specifico ha verificato:

- a) la coerenza** degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b) il rispetto** della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

3 – Valutazioni di competenza dell'Ente Territorialmente Competente

3.1 – Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente Territorialmente Competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR-2, motivando la determinazione dei fattori QL_a e PG_a .

L'art. 4 del MTR-2, rubricato “Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, descrive il metodo di calcolo finalizzato a verificare se il totale delle entrate tariffarie di riferimento in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ rispetta il limite alla variazione annuale, come di seguito rappresentato:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a) \quad \text{dove}$$

ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato tramite la seguente formula (co. 4.3 del MTR):

$$\rho_a = r_{pia} - X_a + QL_a + PG_a \quad \text{dove}$$

- r_{pia} è il tasso di inflazione programmata;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ETC nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4% (tabella 4.3 del MTR-2);
- PG_a è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3% (tabella 4.3 del MTR-2);

L'Ente Territorialmente Competente prende preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ($\sum T_a$) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato *tool* di calcolo, indicate con $\sum T_{max,a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

$$T_{a,2022} = € 222.360 = T_{max,2022}$$

$$T_{a,2023} = € 212.348 = T_{max,2023}$$

$$T_{a,2024} = € 212.348 = T_{max,2024}$$

$$T_{a,2025} = € 212.348 = T_{max,2025}$$

Nel seguito viene descritta la procedura di determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

3.1.1 – Coefficiente di recupero di produttività

L'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2020, 2021), individua i valori di γ_1 e γ_2 ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni, dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati.

Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 (*MTR-2*).

Determinazione del valore del Coefficiente di Recupero Produttività (X_a)

X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla base:

- a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove:
 - ✓ in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2020}$) da considerare è il seguente:
$$CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$$
con " q_{2020} " che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020;
 - ✓ il *Benchmark* di riferimento (pari – trattandosi nel caso specifico di singolo comune - al fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n° 147/2013);
- b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata (γ_1, a) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo (γ_2, a) rispetto agli obiettivi comunitari come riportato nella tabella che segue, distinguendo tra due livelli di qualità ambientale delle prestazioni definiti rispettivamente "*insoddisfacente o intermedio*" e "*avanzato*" in funzione di γ_a [dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$];

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0,5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Nel caso specifico, dalle dichiarazioni rese dal Comune di Campoli del Monte Taburno, si verifica che:

- il costo unitario effettivo $CUeff_{2020} = \text{€cent/Kg } 33,35$
- il quantitativo di rifiuti $q_{2020} = 636 \text{ t}$
- il *Benchmark* di riferimento = cent€/kg 34,57
- a seguito della determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 del MTR-2 (vedasi § 3.4.2) si ottiene $1 + \gamma_a = 0,70$ [dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$];

si determina che il livello di qualità ambientale delle prestazioni risulta "avanzato" - in quanto il rapporto $(1 + \gamma_a) > 0,5$ - e $CUeff_{2020} < Benchmark$.

Con riferimento alla precedente tabella, pertanto, ed attesa la valenza che il detto coefficiente assume nella definizione del *limite di crescita annuale delle entrate tariffarie*, si decide - operando a vantaggio della tariffa - di attribuire il valore minimo dell'intervallo di riferimento: quindi, nel caso specifico $X_a = \underline{0,10\%}$

3.1.2 – Determinazione dei Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4 % secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 4.3 dell'allegato MTR-2 (Allegato "A") alla Delibera ARERA n° 363/2021 rimessa nel seguito.

PGa è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3 % secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 4.3 dell'allegato MTR-2 (Allegato "A") alla Delibera ARERA n° 363/2021 rimessa nel seguito.

In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i coefficienti QLa e PGa sono determinati dall'Ente Territorialmente Competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<u>SCHEMA I</u> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa = 0 \%$ $QLa = 0 \%$	<u>SCHEMA II</u> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3 \%$ $QLa = 0 \%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<u>SCHEMA III</u> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa = 0 \%$ $QLa \leq 4 \%$	<u>SCHEMA IV</u> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3 \%$ $QLa \leq 4 \%$

L'ETC ha adottato i seguenti criteri generali ai fini dell'attribuzione dei valori:

- valore massimo dell'intervallo di riferimento calcolato proporzionalmente al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali.

Valori attribuiti (QLa , PGa):

Per quanto attiene alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, dalla Relazione di accompagnamento al PEF redatta dal Comune di Campoli del Monte Taburno, si evince che: "Nell'anno 2022 non si prevedono investimenti ma l'ampliamento del perimetro gestionale.

Il servizio di spazzamento manuale verrà effettuato su tutto il territorio comunale, in quanto per il 2022 verrà ampliato il perimetro gestionale dell'ente.

Si prevede la pulizia dell'area mercatale comunale con cadenza settimanale e il contestuale lavoro di spazzamento strade zona centrale, che passa da una volta a settimana a tre volte a settimana, con attenzione all'area antistante il plesso scolastico comunale.

Il lavaggio strade verrà effettuato con cadenza mensile tramite coadiuvanti di disinfezione e derattizzazione, ponendo particolare attenzione al centro abitato.

E' stato istituito il servizio raccolta ingombranti e apparecchiature RAEE a richiesta con ritiro a piè di portone per le zone periferiche del territorio comunale ed è contestualmente disponibile un punto di raccolta adiacente il comune .

Inoltre sono a disposizione dei cittadini i contenitori per raccolta abiti usati, oli esausti da cucina, farmaci scaduti dislocati sul territorio comunale che da n.2 cassoni sono passati a n.4. La raccolta degli ingombranti viene effettuata una tantum in base alle richieste dei cittadini, tramite istanza da produrre agli uffici competenti, con la conseguente installazione di n.1 cassone presso sito predisposto a tale uso e comunque con cadenza trimestrale, in base alle necessità".

Per quanto attiene, invece, la definizione del livello di qualità delle prestazioni, si fa riferimento ai dati più recenti inerenti alle percentuali di raccolta differenziata certificati dall'ORGR Campania (anni 2019 e 2020).

Nel caso del Comune di Campoli del Monte Taburno si rileva che:

- a) la percentuale di raccolta differenziata certificata per l'anno 2020, pari al 70,50 %, risulta in crescita di 1,77 punti percentuali rispetto a quella rilevata nell'anno 2019, pari al 68,73 %;
- b) il tasso di riciclaggio per l'anno 2020, pari al 38,70 %, risulta in crescita di 0,30 punti percentuali rispetto a quello rilevato nell'anno 2019, pari al 38,40 %;

Avendo, pertanto, rilevato modifiche del perimetro gestionale del servizio ed un miglioramento del livello qualitativo delle prestazioni, si applica lo "Schema IV" della tabella precedente, assegnando al coefficiente *QLa* il valore massimo del *range* in considerazione che il miglioramento rilevato attiene ad entrambi i fattori presi in considerazione:

PGa = 3,00 % (presenza di variazioni nelle attività gestionali)

QLa = 4,00 % (miglioramento dei livelli di qualità)

3.1.3 – Coefficiente *C₁₁₆*

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente *C₁₁₆* per ciascun anno *a* {2022,2023, 2024, 2025}, con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale *CO₁₁₆* esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

Il Comune di Campoli del Monte Taburno ha dichiarato che non sono stati

sostenuti costi connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n° 116/2020.

3.2 – Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente rende conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità

3.2.1 – Componente previsionale CO_{116}

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO_{116} l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n° 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo n° 152/2006 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CO_{116a} , che tenga conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{116TV,a}^{exp}$ e $CO_{116TF,a}^{exp}$ di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n.° 116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico).

Tale coefficiente può essere valorizzato nell'ambito dell'intervallo:

$$0\% \leq CO_{116a} \leq 3\%$$

Al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente CO_{116a} , compreso entro il limite massimo del 3%, come da art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n° 363/2021, e garantire – come già in precedenza evidenziato – che la costruzione del Piano Economico

Finanziario (PEF) avvenga seguendo regole definite e univoche, con eliminazione di ogni alea di discrezionalità assegnata all'ETC, si ritiene di dover attribuire al medesimo coefficiente un valore pari al rapporto percentuale tra la prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico o alla prevista riduzione del numero delle utenze non domestiche servite, formalmente dichiarata dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione all'ETC dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR-2, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n° 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto Decreto.

Qualora siano disponibili i soli dati forniti dal soggetto gestore e/o dal Comune relativi ai costi previsionali dovuti all'entrata in vigore del D. Lgs. n° 116/2020 $CO_{116TV,a}^{exp}$ e $CO_{116TF,a}^{exp}$, verrà attribuito al coefficiente CO_{116a} un valore - sempre contenuto entro il limite massimo del 3% - pari al rapporto percentuale tra il predetto costo previsionale ed il totale del corrispettivo del servizio riconosciuto dal Comune al soggetto gestore.

Qualora, inoltre, siano disponibili solo i dati relativi al numero delle utenze non domestiche che si saranno avvalsi di soggetti terzi per il ritiro dei rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n° 116/2020, al coefficiente CO_{116a} verrà assegnato un valore percentuale - anche in tal caso contenuto entro il limite massimo del 3% - pari al rapporto tra il numero delle predette utenze non domestiche ed il totale di tutte le utenze non domestiche del territorio comunale considerato.

In tutti i casi in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato dall'art. 4.4 dell'*Allegato "A"* alla deliberazione ARERA n° 363/2021, si ridurrà al valore massimo predeterminato da ARERA pari al 3%; ovviamente alcuna modifica verrà apportata al rapporto percentuale determinato ove quest'ultimo risulti minore o uguale al 3%.

Nel caso in cui, infine, il Comune e/o il Gestore non comunichino all'ETC alcuna prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico conseguentemente all'adozione del D. Lgs. n° 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto Decreto, al coefficiente C_{116a} verrà attribuito valore nullo (0 %).

Nel caso specifico, atteso che il Comune di Campoli del Monte Taburno ha dichiarato di non ravvisare l'esigenza di copertura delle summenzionate componenti previsionali, al coefficiente è attribuito il seguente valore:

$$C_{116a} = 0 \text{ \%}.$$

3.2.2 – Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione, ovvero che sono stati introdotti dall'Autorità con deliberazione 18 gennaio 2022 n° 15/2022/R/rif e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Il Comune di Campoli del Monte Taburno non ritiene di dover valorizzare la componente previsionale CQ.

3.2.3 – Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 e dall'articolo 10 del MTR-2:

- a) alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;
- b) all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del MTR-2.

Le dette componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

Si evidenzia che il Comune di Campoli del Monte Taburno attribuisce alle componenti dei costi operativi incentivanti valore nullo.

Si confermano, pertanto, i valori attribuiti dal comune:

$$COI_{TV,a}^{exp} = € 0,00$$

$$COI_{TF,a}^{exp} = € 0,00$$

3.3 – Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente attesta di aver provveduto ad esperire le necessarie verifiche in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del MTR-2 e, nello specifico, delle tabelle e delle indicazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

3.4 – Valorizzazione dei fattori di sharing

I fattori di *sharing* sono determinati in piena autonomia dall'ETC nell'ambito di *ranges* prestabiliti da ARERA.

3.4.1 – Valorizzazione del fattore “b”

In relazione alla situazione attuale, che vede l'Ente d'Ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n° 14/2016 e ss.mm.ii. e del D. Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii., si è scelto di attribuire al fattore “b” il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il Comune incassi direttamente i proventi e minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi.

Nel caso specifico, atteso che nella Relazione predisposta dal Comune si dichiara che: *“Il Comune di Campoli non ha percepito ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia né ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI. Relativamente ai ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia nel 2021 e nel 2020 il Comune di Campoli del Monte Taburno ha percepito direttamente gli importi”* e nel tool MTR-2 viene valorizzata l'inerente cella AR con un importo di € 7.080 per l'anno 2020 e di € 6.325 per gli anni successivi ($AR_{sc} = € 0,0$ per tutte le annualità), viene attribuito al fattore “b” il valore massimo del range:

b = 0,60

3.4.2 – Determinazione del fattore “ ω ”

Il fattore “ ω ” rappresenta il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* (ω_a)

L'Ente territorialmente competente definisce il valore del fattore ω in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ e nel rispetto della matrice riportata nell'art. 3.2 del MTR-2.

Le valutazioni di merito riguardano:

- il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari; il coefficiente $\gamma_{1,a}$ può essere valorizzato:
 - ✓ nell'ambito dell'intervallo $[-0,2;0,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
 - ✓ nell'ambito dell'intervallo $[-0,4;-0,2]$ in caso di valutazione non soddisfacente;
- il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero; il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:
 - ✓ nell'ambito dell'intervallo $[-0,15, 0,0]$ in caso di valutazione soddisfacente;
 - ✓ nell'ambito dell'intervallo $[-0,3,-0,15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

In relazione, quindi, alle precedenti valutazioni, il fattore ω_a può assumere, come detto, i valori riportati nella matrice seguente (art. 3.2 del MTR-2):

	$-0,2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2$
$-0,15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

Il fattore ω_a può, pertanto, assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1; 0,4]$: un valore di ω_a pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore 0,4 indica performance molto basse.

Si è scelto di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio: a titolo esemplificativo, verrà attribuito un valore massimo assoluto (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclaggio di materia effettivamente recuperata maggiore o uguale al 70% (*ex art. 6.1 b) della Legge Regione Campania n° 14/2016 e ss.mm.ii.*); per percentuali intermedie verrà attribuito un valore proporzionale.

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Campoli del Monte Taburno l'ultima percentuale riportata dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR) è pari al 70,50 % per l'anno 2020 ed il tasso di riciclaggio è pari al 38,70 %, considerati i valori dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ nel seguito definiti, si assegna al fattore ω_a il seguente valore:

$\omega_a = 0,20$

valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei congruagli sulla base dei ranges di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ_1) e, la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2)

$\gamma_{1,a}$ è valorizzato nell'intervallo $[0, -0,4]$ tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere: pertanto si è scelto di assegnare un valore massimo assoluto per i comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2020 Certificato dalla Regione Campania), verrà invece assegnato il valore minimo assoluto per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore o uguale al 45%; per valori di percentuale di RD compresi tra 45,01 % e 64,99% verrà assegnato un valore intermedio proporzionale.

In relazione a quanto innanzi, quindi, il valore di $\gamma_{1,a}$ – che può essere compreso tra i due *ranges*:

$-0,20 < \gamma_{1,a} < 0,00$ (valutazione soddisfacente)
 $-0,40 < \gamma_{1,a} < -0,20$ (valutazione non soddisfacente)

assumerà il valore definito secondo i seguenti intervalli:

$\%RD < 45,00\%$	$\rightarrow$	$\gamma_{1,a} = -0,40$
$45,01\% \leq \%RD < 64,99\%$	$\rightarrow$	$-0,40 < \gamma_{1,a} \leq -0,20$
$\%RD \geq 65\%$	$\rightarrow$	$\gamma_{1,a} = 0,0$

Atteso il 70,50 % di RD riportato per l'anno 2020 dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR), viene assegnato a $\gamma_{1,a}$ il valore dell'inerte range, pari a: 0,0

$\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo: si è scelto di assegnare un valore massimo assoluto ai comuni che hanno una percentuale di riciclaggio superiore al 70% (dato 2020 certificato dalla Regione Campania) ed il valore minimo per i comuni che presentano una percentuale di riciclo inferiore al 50%; per *performance* intermedie rispetto ai due limiti, verrà applicato un valore in proporzione alla percentuale raggiunta.

In relazione a quanto innanzi, quindi, il valore di $\gamma_{2,a}$ – che può essere compreso tra i due *ranges*:

$0,15 < \gamma_{1,a} < 0,00$ (valutazione soddisfacente)
 $-0,30 < \gamma_{1,a} < -0,15$ (valutazione non soddisfacente)

assumerà il valore definito secondo i seguenti intervalli:

$\%TR < 50,00\%$	$\rightarrow$	$\gamma_{2,a} = -0,30$
$50,01\% \leq \%TR < 69,99\%$	$\rightarrow$	$-0,30 < \gamma_{1,a} \leq -0,15$
$\%TR \geq 70\%$	$\rightarrow$	$\gamma_{1,a} = 0,0$

Atteso il 38,70 % di tasso di riciclaggio riportato per l'anno 2020 dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR), viene assegnato a $\gamma_{2,a}$ il valore dell'inerente range, pari a: - 0,30

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0,0$	$-0,4 < \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo (γ_2)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0,0$	$-0,3 < \gamma_2 \leq -0,15$

	$-0,2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2$
$-0,15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

3.5 – Conguagli

L'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse, così come espresse nella relazione di accompagnamento del Comune.

Nella medesima relazione e nel tool MTR-2 vengono riportate le seguenti componenti a conguaglio:

anno 2022	$RC_{totTV,a} = € 2.880$	$RC_{totTF,a} = € 0,0$
anno 2023	$RC_{totTV,a} = € 0,0$	$RC_{totTF,a} = € 0,0$
anno 2024	$RC_{totTV,a} = € 0,0$	$RC_{totTF,a} = € 0,0$
anno 2025	$RC_{totTV,a} = € 0,0$	$RC_{totTF,a} = € 0,0$

3.6 – Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili come risultanti dall'Allegato 1.

3.7 – Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.6 della Deliberazione ARERA n° 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2.

3.8 – Rimodulazione dei conguagli

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

3.9 – Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

3.10 – Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non c'è una situazione di squilibrio economico e finanziario che comporti, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'art. 4.1 dell'MTR-2.

3.11 – Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione ARERA n° 2/DRIF/2021:

- a)* il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-Legge n° 248/07 (specificare l'anno di riferimento del predetto contributo valorizzato nell'Allegato1);
- b)* le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c)* le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d)* le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Si riporta quanto risultante dalla documentazione acquisita:

	2022	2023	2024	2024
<i>Detrazioni come da comma 1.4 della Determinazione 2/2021/DRIF – Parte Variabile</i>	€ 947	€ 947	€ 947	€ 947
<i>Detrazioni come da comma 1.4 della Determinazione 2/2021/DRIF – Parte Fissa</i>	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0
<i>Detrazioni come da comma 1.4 della Determinazione 2/2021/DRIF – TOTALE</i>	€ 947	€ 947	€ 947	€ 947

3.12 - Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il modello di calcolo predisposto dal Comune, viene definito il corrispettivo complessivo riconosciuto, scomposto in componente "variabile" e componente "fissa", di seguito riportato.

Il corrispettivo riconosciuto costituisce l'importo massimo che può essere posto a carico degli utenti finali per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani erogato nell'ambito tariffario di competenza ed assume piena ed immediata efficacia "... fino all'approvazione da parte dell'Autorità".

ANNO 2022

➤ **Tariffa Complessiva Riconosciuta € 222.360**

- ✓ Componente Variabile € 136.185
- ✓ Componente Fissa € 86.184

ANNO 2023

➤ **Tariffa Complessiva Riconosciuta € 212.348**

- ✓ Componente Variabile € 110.905
- ✓ Componente Fissa € 101.443

ANNO 2024

➤ **Tariffa Complessiva Riconosciuta € 212.348**

- ✓ Componente Variabile € 110.905
- ✓ Componente Fissa € 101.443

ANNO 2025

➤ **Tariffa Complessiva Riconosciuta € 212.348**

- ✓ Componente Variabile € 110.905
- ✓ Componente Fissa € 101.443



Il Direttore Generale

Dott. Massimo Romito

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: COMUNE DI CAMPOI DEL MONTE TABURNO			Ambito tariffario: COMUNE DI CAMPOI DEL MONTE TABURNO			Ambito tariffario: COMUNE DI CAMPOI DEL MONTE TABURNO			Ambito tariffario: COMUNE DI CAMPOI DEL MONTE TABURNO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT FEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT FEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT FEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT FEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	-	48.367	48.367	-	45.499	45.499	-	45.499	45.499	-	45.499	45.499
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	-	74.221	74.221	-	53.792	53.792	-	53.792	53.792	-	53.792	53.792
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	-	3.720	3.720	-	6.285	6.285	-	6.285	6.285	-	6.285	6.285
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO^{OP}_{19.1TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO^{OP}_{19.2TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - CO^{IMP}_{19.3TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	-	7.080	7.080	-	6.325	6.325	-	6.325	6.325	-	6.325	6.325
Fattore di Sharing - b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	-	4.248	4.248	-	3.795	3.795	-	3.795	3.795	-	3.795	3.795
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR_{sc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing - a	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing - b(+a)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(+a)AR_{sc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCof₁₉	-	2.880	2.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	11.952	11.952	-	9.123	9.123	-	9.123	9.123	-	9.123	9.123
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RR	-	136.893	136.893	-	110.905	110.905	-	110.905	110.905	-	110.905	110.905
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	-	-	-	-	2.514	2.514	-	2.514	2.514	-	2.514	2.514
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi generali di gestione - CGG	-	11.459	11.459	-	65.456	65.456	-	65.456	65.456	-	65.456	65.456
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	72.921	72.921	-	28.547	28.547	-	28.547	28.547	-	28.547	28.547
Altri costi - CO_{AL}	-	-	-	-	723	723	-	723	723	-	723	723
Costi comuni - CC	-	84.381	84.381	-	94.726	94.726	-	94.726	94.726	-	94.726	94.726
Ammortamenti - Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti - Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	-	1.123	1.123	-	1.103	1.103	-	1.103	1.103	-	1.103	1.103
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{UC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 - CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	-	1.123	1.123	-	1.103	1.103	-	1.103	1.103	-	1.103	1.103
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO^{OP}_{19.1TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO^{OP}_{19.2TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - CO^{IMP}_{19.3TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	1.142	1.142	-	3.100	3.100	-	3.100	3.100	-	3.100	3.100
Recupero della (ΣTo-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RR	-	86.646	86.646	-	101.443	101.443	-	101.443	101.443	-	101.443	101.443
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RR	-	223.539	223.539	-	212.348	212.348	-	212.348	212.348	-	212.348	212.348
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RR	-	223.539	223.539	-	212.348	212.348	-	212.348	212.348	-	212.348	212.348
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata - %			71%			71%			71%			71%
q ₉₂ - T ₉₂			436,00			433,00			433,00			433,00
costo unitario effettivo - Cuffi - €cent/Rkg			33,35			47,29			51,35			49,04
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,57			36,21			36,21			36,21
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y₁			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y₂			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale - y			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Coefficiente di gradualità - (1+y)			0,70			0,70			0,70			0,70
Verifica del limite di crescita												
f_{PI,0}			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - x₀			0,10%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL₀			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG₀			3,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 - C₁₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			8,60%			5,59%			5,59%			5,59%
(1+p)			1,0860			1,0559			1,0559			1,0559
ΣT₀			223.539			212.348			212.348			212.348
ΣTV₀₋₁			94.315			136.185			110.905			110.905
ΣTF₀₋₁			108.426			86.174			101.443			101.443
ΣT₁₋₁			204.761			222.340			212.348			212.348
ΣT₁ / ΣT₀₋₁			1,0918			0,9550			1,0000			1,0000
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT ₀ -ΣT _{max})			222.340			212.348			212.348			212.348
			1,1779									
IVA dopo distribuzione della (ΣTo-ΣTmax)	-	136.185	136.185	-	110.905	110.905	-	110.905	110.905	-	110.905	110.905
Itra dopo distribuzione della (ΣTo-ΣTmax)	-	86.174	86.174	-	101.443	101.443	-	101.443	101.443	-	101.443	101.443
Ia=IVa+Itra dopo distribuzione della (ΣTo-ΣTmax)	-	222.340	222.340	-	212.348	212.348	-	212.348	212.348	-	212.348	212.348
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRF/2021 - parte variabile			947			947			947			947
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
ΣTV ₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRF/2021			135.239			109.958			109.958			109.958
ΣTF ₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRF/2021			86.174			101.443			101.443			101.443
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRF/2021			221.413			211.401			211.401			211.401
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-			-			-